

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA – GALLURA

ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. N° 10 DEL 25.07.2008)

Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 113021 - C.F. 82004630909 - P.iva 00322750902

SETTORE PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

***FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE
DI UN LOCALE COMMERCIALE SITO IN VIA DELLA MARINA,
LOCALITA' PORTO CERVO, DA DESTINARE ALLA
PROMOZIONE ISTITUZIONALE DELLE FILIERE PRODUTTIVE
DELLA SARDEGNA
(PROGRAMMA INSULA – SARDINIA VILLAGE)***

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
NORME GENERALI**

Indice

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	1
Art.1 - Oggetto dell'appalto	4
Art.2 - Ammontare dell'appalto	4
Art. 3 - Rinvio a norme di riferimento	5
Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto	5
Art. 5 – Elenco delle forniture ricomprese nell'appalto	5
Art. 6 - Documenti facenti parte integrante del contratto	6
Art. 7 – Cessione del contratto e cessione dei crediti	7
Art. 8 – Direzione dell'esecuzione del contratto e ordini di servizio	7
Art. 9 - Fallimento dell'Appaltatore	8
Art. 10 - Nomina di un responsabile tecnico e domicilio	9
Art. 11 – Obblighi dell'Appaltatore prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto	9
Art. 12 - Variazioni	9
Art. 13 - Prezzi applicabili alle nuove forniture e nuovi prezzi	10
Art. 14 – Garanzie e coperture assicurative	10
Art. 15 – Concorrenti riuniti. Garanzie e benefici.	13
Art. 16 – Obblighi dell'Appaltatore	13
Art. 17 - Modalità e termini di espletamento dell'appalto e obblighi dell'appaltatore	15
Art. 18 – Avvio dell'esecuzione del contratto – clausola speciale di revoca dell'affidamento	15
Art. 19 - Tempo utile per l'ultimazione della fornitura	16
Art. 20 - Sospensioni	16
Art. 21 - Proroghe	17
Art. 22 - Penali in caso di ritardo	17
Art. 23 – Programma esecutivo delle prestazioni dell'Appaltatore.	18
Art. 24 – Inderogabilità dei termini di esecuzione	18
Art. 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	19
Art. 26 – Criteri per la misurazione e valutazione della fornitura	19
Art. 27 - Pagamenti in acconto	20
Art. 28 - Pagamenti a saldo	20
Art. 29 - Ultimazione delle prestazioni e gratuita manutenzione	21
Art. 30 - Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura	21
Art. 31 - Regolarità della fornitura	22
Art. 32 - Garanzia ed assistenza post vendita	22
Art. 33 - Termini per la verifica di conformità	23
Art. 34 - Presa in consegna delle prestazioni ultimate	24
Art. 35 - Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti	25
Art. 36 – Trattamento e tutela dei lavoratori	25
Art. 37 – Risoluzione del contratto	26
Art. 38 – Recesso	27
Art. 39 – Subappalto e cessione	28
Art. 40 – Avvalimento	28
Art. 41 – Revisione prezzi	28
Art. 42 – Responsabilità dell'Appaltatore	28
Art. 43 – Accordo bonario. Definizione delle controversie	29
Art. 44 – Rinuncia alla tutela possessoria	29
Art. 45 - Clausola speciale di revoca dell'affidamento	29
Art. 46 - Prezzi	29
Art. 47 - Custodia del cantiere	30
Art. 48 - Cartello di cantiere	30
Art. 49 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	30
Art. 50 - Tracciabilità dei pagamenti	30

Art. 51 - Clausole anticorruzione e doveri comportamentali	31
Art. 52 - Spese contrattuali, imposte, tasse	32
Art. 53 - Trattamento dati personali	32
Art. 54 - Criteri ambientali minimi	32

Art.1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione delle " **Forniture e posa in opera di arredi e attrezzature di un locale commerciale sito in via della Marina, località Porto Cervo nel Comune di Arzachena, da destinare alla promozione istituzionale delle filiere produttive della Sardegna (Programma Insula – Sardinia Village)**".
2. Le forniture da eseguire sono meglio descritte nella relazione tecnica–illustrativa del progetto esecutivo nonché negli ulteriori elaborati di progetto .
3. Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo di fornitura con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dell'appalto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Trovano sempre applicazione gli artt. 1374 e 1375 del codice civile.

Art.2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad **€ 792.346,42** al netto di I.V.A..
2. Nel suddetto importo sono compresi i costi della sicurezza interni all'azienda, il trasporto e montaggio.
3. In sede di predisposizione della gara non sono state previste sovrapposizioni dei rischi di interferenza di cui al d.lgs. 81/2008. Non sono stati pertanto calcolati oneri per la sicurezza a causa di interferenza con altre lavorazioni o operazioni, i quali pertanto sono pari ad € 0,00.
4. Gli oneri derivanti da eventuali sovrapposizioni verranno calcolati al momento della sopraggiunta causa mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti.
5. L'importo contrattuale sarà determinato applicando all'importo complessivo della fornitura posto a base di bara, il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
6. L'Appaltatore, in sede di offerta, ha presentato una dichiarazione con la quale attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso l'Elenco delle Forniture e il Computo Metrico Estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione della fornitura, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso, dello stato degli spazi e dei luoghi in cui verrà effettuata la fornitura, di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'opera e di averla giudicata realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del lavoro nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia del lavoro in appalto.
7. Il presente appalto comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle forniture allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell'Appaltatore di eseguire e fornire l'opera commessa completa "a perfetta regola d'arte" e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell'opera.
8. Tale importo deve intendersi inoltre comprensivo dei costi relativi ai servizi connessi alla fornitura quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il trasporto, il montaggio, lo smaltimento degli imballaggi, il ritiro di eventuali resi e gli

eventuali interventi per il ripristino della funzionalità durante il periodo di garanzia. Pertanto la determinazione del prezzo da parte dell'Appaltatore tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera.

Art. 3 - Rinvio a norme di riferimento

1. Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.
2. Più in particolare, si fa espressamente riferimento, per quanto applicabili, al Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE di cui al D. Lgs. 50/2016, e, in quanto compatibile con il predetto Codice, al Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore. L'appaltatore sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.
3. È esclusiva responsabilità dell'Appaltatore l'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette alla prestazione delle forniture e dei servizi previsti nel presente appalto (T.U.81/08).

Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi degli artt.3, comma 1) lett. eeeee), del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., rimasto in vigore a norma dell'art. 217, comma 1 lett. u) del D.lgs. n. 50/2016.
2. In relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto la migliore offerta è selezionata con il criterio del miglior prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ribasso sull'importo della fornitura a base di gara.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini del successivo comma 4.
4. I prezzi unitari di cui al comma 1, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo della fornitura, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, e che siano estranee alle forniture già previste.

Art. 5 – Elenco delle forniture ricomprese nell'appalto

1. L'appalto si compone dei seguenti forniture:

N. ORD.	DESCRIZIONI CATEGORIE FORNITURE	IMPORTO (€)
1	WINEBAR	
1.1	Arredi	€ 89.470,31
1.2	Attrezzature	€ 102.048,67
	Totale WINEBAR	€ 191.518,98
2	PIZZERIA	
2.1	Arredi	€ 31.952,08

2.2	Attrezzature	€ 72.231,00
	Totale PIZZERIA	€ 104.183,08
3	RISTORANTE	
3.1	Arredi	€ 104.496,56
3.2	Attrezzature	€ 98.877,26
	Totale RISTORANTE	€ 203.373,82
4	FOOD	
4.1	Arredi	€ 41.520,39
4.2	Attrezzature	€ 85.141,10
	Totale FOOD	€ 126.661,49
5	ARTIGIANATO&MODA	€ 18.718,45
6	UFFICIO	
6.1	Arredi	€ 6.355,00
6.2	Attrezzature	€ 5.000,00
	Totale UFFICIO	€ 11.355,00
7	AMBIENTAZIONE	€ 66.839,60
8	ILLUMINAZIONE ESTERNA	
8.1	Winebar	€ 4.129,00
8.2	Pizzeria	€ 3.596,00
8.3	Ristorante	€ 20.409,00
8.4	Food	€ 11.864,00
8.5	Artigianato&Moda	€ 6.021,00
8.6	Ufficio	€ 2.540,00
8.7	Illuminazione generale	€ 15.222,00
8.8	Servizi igienici	€ 515,00
8.9	Totale ILLUMINAZIONE INTERNA	€ 64.296,00
9	ILLUMINAZIONE ESTERNA	€ 5.400,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DELLE FORNITURE SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA	€ 792.346,42

Art. 6 - Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto,
 - b) Schede tecniche delle forniture

- c) documenti comprovanti la conformità delle forniture alle caratteristiche tecniche e costruttive di progetto;
 - b) gli elaborati grafici e le descrizioni tecniche;
 - c) l'Elenco delle Forniture e delle eventuali lavorazioni.
 - d) le polizze di garanzia
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più conveniente per la Stazione Appaltante e più aderente alle finalità perseguite dalla Stazione Appaltante per le quali la fornitura è stata progettata, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante e dei suoi referenti.
 3. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
 4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
 5. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 7 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. I soggetti affidatari dell'appalto oggetto del presente capitolato eseguono in proprio le prestazioni comprese nel contratto. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ogni atto contrario è nullo di diritto, ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ed in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.
3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art. 8 – Direzione dell'esecuzione del contratto e ordini di servizio

1. Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del RUP, individua un Direttore dell'esecuzione del contratto che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dai commi 4 e 5, del medesimo articolo.
2. In particolare, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale, previsti e disciplinati dal comma 3 dell'art. 101, del D.Lgs. 50/2016. Il Direttore

dell'esecuzione del contratto agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi della Stazione Appaltante. Egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e della esecuzione delle prestazioni in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dell'esecuzione del contratto. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. I direttori operativi svolgeranno le funzioni previste dal comma 4 dell'art. 101, del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare avranno il compito di verificare che le prestazioni da eseguire siano svolte regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua delle prestazioni in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti durante il periodo di svolgimento dell'appalto che richiedono specifico controllo, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi svolgeranno le funzioni previste dal comma 5 dell'art. 101, del D.Lgs. n. 50/2016.
5. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del direttore dell'esecuzione del contratto all'Appaltatore. Gli ordini di servizio sono redatti in due copie, sottoscritte dal direttore dell'esecuzione del contratto, emanate e comunicate all'Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.
6. L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.
7. Trova applicazione anche l'art. 111 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 - Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
2. Ai sensi dei commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto. In caso di fallimento di uno dei mandanti il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
3. quanto previsto al precedente punto 2, va coordinato con l'applicazione dell'art. 95 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Art. 10 - Nomina di un responsabile tecnico e domicilio

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio, presso cui si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, ove non siano effettuate a mani proprie dell'Appaltatore.
2. L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà comunicare nominativo e numero telefonico del responsabile tecnico a cui affidare la gestione dell'appalto, avente esperienza in forniture di analogo tipo.
3. L'Appaltatore, tramite il responsabile tecnico, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dell'appalto. Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del responsabile tecnico e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui al comma 2, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

Art. 11 – Obblighi dell'Appaltatore prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto

1. Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto l'Appaltatore deve consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto la seguente documentazione:
 - la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 15 lett. e) del presente capitolato;
 - il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dell'esecuzione delle forniture alle date stabilite dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve essere coerente con il programma dei lavori e con il progetto.
 - La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
 - Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
 - Il documento di valutazione dei rischi della società.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, all'avvio dell'esecuzione del contratto, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. n.50/2016.

Art. 12 - Variazioni

1. La stazione appaltante può richiedere variazioni al contratto nei casi previsti dall'art. 106 del Codice dei contratti. Entro il limite di cui al comma 12 dell'art. 106 del predetto Codice, si procede mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione; nel caso in cui la variazione superi tale limite, la Stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore.
2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma

stanzziata per l'esecuzione della prestazione al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal RUP.

3. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell'Esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al Direttore dell'Esecuzione prima dell'esecuzione della prestazione oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio della prestazione oggetto di tali richieste.
5. Qualora le varianti comportino la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, si applicano le disposizioni di cui agli articoli relativi alle Sospensioni ordinate dal RUP e dal DE.

Art. 13 - Prezzi applicabili alle nuove forniture e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per le prestazioni in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
3. Tali prezzi saranno, nell'ordine, pattuiti secondo le seguenti modalità:
 - desumendoli dal vigente prezzario Regionale Sardegna;
 - ricavandoli per analogia dallo stesso prezzario;
 - eseguendo l'analisi del prezzo ex-novo partendo dai costi unitari base dei noli, trasporti e materie prime, manodopera forniti dai prezzari ufficiali vigenti nel territorio oggetto dell'esecuzione della fornitura.

Art. 14 – Garanzie e coperture assicurative

a) GARANZIA PROVVISORIA

1. Si rimanda all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'offerta è corredata da una "garanzia provvisoria", **con l'autentica notarile della firma del fideiussore**, pari al 2 per cento del prezzo base indicato nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave nonché il mancato puntuale effettivo inizio dell'appalto da parte dello stesso decorsi tre giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
3. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

5. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016.
8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Qualora venga a mancare la costituzione della garanzia definitiva, decade l'affiamento e la stazione appaltante incamera la garanzia provvisoria ai sensi del comma 3 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

b) GARANZIA DEFINITIVA

10. Si rimanda all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016.
11. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una "garanzia definitiva", **con l'autentica notarile della firma del fideiussore**, pari al 10% dell'importo contrattuale, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
12. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016;
13. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
14. La garanzia è costituita con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016.
15. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, ai sensi del comma 9 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
16. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
17. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. La garanzia è

progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore degli stati di avanzamento dell'esecuzione delle forniture o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

18. La stazione appaltante può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
19. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere.
20. Non è previsto l'esonero dalla presentazione della garanzia.
21. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

c) GARANZIA RATA DI SALDO

22. Ai sensi del comma 6, dell'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, **con l'autentica notarile della firma del fideiussore**, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo (2 anni). La presente garanzia copre la mancata od inesatta esecuzione da parte dell'appaltatore degli interventi di assistenza post vendita sugli arredi ed attrezzature forniture, di cui all'art. 32 del presente Capitolato.
23. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, ai sensi del comma 9, dell'art. 103, del D.lgs. n. 50/2016.

d) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.

24. Ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, almeno cinque giorni prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:
 - danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto. L'importo della somma da assicurare è pari all'importo del contratto stesso. Importo da assicurare ammonta ad €. 792.346,42.
 - di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Il massimale ammonta ad euro 500.000,00.
25. La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto e cessa alla data di emissione del

certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle forniture risultante dal relativo certificato.

26. La polizza assicurativa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, ai sensi del comma 9 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 15 – Concorrenti riuniti. Garanzie e benefici.

1. Ai sensi del comma 10 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
2. Ai sensi del comma 1 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria provvisoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
3. Nel caso di raggruppamenti di tipo verticale di cui all'art. 48, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

Art. 16 – Obblighi dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Codice dei contratti, al Regolamento generale e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto posto a base di gara, opportunamente implementato, modificato e integrato dal Progetto Costruttivo nelle more di quanto prescritto dal presente Capitolato (previa accurata verifica di tutte le misure e di tutte le eventuali interferenze che possano essere determinate dalla presenza di impianti o altri elementi non riportati nel progetto di Appalto), e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le prestazioni eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle forniture. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
 - c) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal Direttore dell'esecuzione, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella realizzazione degli elementi oggetto della presente fornitura;
 - d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;
 - e) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che

per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

f) la concessione, su richiesta del Direttore dell'esecuzione, a qualunque altra impresa alla quale siano affidate prestazioni non comprese nel presente Capitolato, dell'uso parziale o totale delle impalcature e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che eventualmente per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

h) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione delle prestazioni, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

i) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di prestazione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato o sia richiesto dal Direttore dell'esecuzione, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore dell'esecuzione, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di prestazione, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli delle prestazioni tenendo a disposizione del Direttore dell'esecuzione i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Capitolato o precisato da parte del Direttore dell'esecuzione con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del DE; nel caso di sospensione delle prestazioni deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutte le prestazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni stesse e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dell'esecuzione delle prestazioni;

r) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

- s) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- t) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle forniture oggetto dell'appalto.
2. In caso di danni causati da forza maggiore a forniture, opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati di 1/4 (un quarto) della percentuale di incidenza delle spese generali e della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarate dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale. L'Appaltatore è tenuto a denunciare i danni al direttore dell'esecuzione entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
 3. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 2 sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore.
 4. L'Appaltatore è altresì obbligato a firmare i documenti contabili sottopostogli dal Direttore dell'esecuzione, subito dopo la firma di quest'ultimo.

Art. 17 - Modalità e termini di espletamento dell'appalto e obblighi dell'appaltatore

1. Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Stazione Appaltante. Qualsiasi modifica al Progetto in qualsivoglia sua parte o elemento, non previamente autorizzata dalla Stazione Appaltante e dal progettista, non darà titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comporterà la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria pre-esistente e/o la realizzazione di quanto previsto dal Progetto, secondo le disposizioni dalla Stazione Appaltante.
2. L'Appaltatore attuerà, a sua cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla fornitura di certificazioni e prove sui materiali, con le relative prove di collaudo.
3. L'allestimento in opera degli arredi ed il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di scarto si intendono a cura e spese dell'aggiudicatario, in quanto tali prestazioni sono da considerarsi incluse nell'offerta presentata.
4. Eventuali danneggiamenti alla struttura causati dalla aggiudicatario durante la posa in opera saranno posti a carico dello stesso Appaltatore, dopo opportuna quantificazione operata dal competente Servizio Tecnico.

Art. 18 – Avvio dell'esecuzione del contratto – clausola speciale di revoca dell'affidamento

1. ***In considerazione dell'interesse pubblico primario derivante dalla necessità di conseguire la pronta ultimazione e messa in esercizio, per la prossima stagione turistica (giugno-ottobre 2019), degli arredi ed attrezzature oggetto dell'appalto, la Stazione Appaltante provvederà con ogni consentita sollecitudine, nelle more della decorrenza del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del d.lgs. 50/2016, all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo periodo del d.lgs. 50/2016.***
2. ***La mancata sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante, comporterà l'immediata revoca dell'aggiudicazione e la conseguente escussione della cauzione provvisoria allegata all'offerta. Comporterà la revoca dell'aggiudicazione per fatto e colpa***

dell'affidatario e l'incameramento della cauzione provvisoria anche il mancato puntuale effettivo inizio delle prestazioni da parte del soggetto affidatario dell'appalto decorsi tre giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per la sottoscrizione del verbale. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dell'esecuzione del contratto fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.
4. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento della fornitura, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 19 - Tempo utile per l'ultimazione della fornitura

1. La fornitura e posa degli arredi ed attrezzature previste nell'appalto dovrà avvenire entro e non oltre il termine di **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Nell'organizzare l'esecuzione della fornitura e delle prestazioni di appalto, l'Appaltatore dovrà tenere in considerazione che i giorni utili per accedere alla sede di destinazione degli arredi sono quelli feriali e, previo accordo con l'Appaltatore, le giornate di sabato. In ogni caso, l'esecuzione della fornitura e delle prestazioni di appalto dovrà avvenire secondo un calendario da concordare con il Responsabile Unico del Procedimento e con i referenti della Stazione Appaltante.
2. Prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura dovrà essere organizzata una riunione di coordinamento tra i referenti della Stazione Appaltante e l'Appaltatore. In tale riunione verrà presa ulteriore visione dei luoghi dove avverrà il montaggio della fornitura e verranno verificate eventuali interferenze con altre lavorazioni che dovessero essere in corso.
3. L'aggiudicataria dell'appalto deve effettuare consegna e posa degli arredi a proprio rischio, con carico delle spese di qualsiasi natura e nei termini sopra indicati. Costituiscono giusta causa di spostamento dei termini di consegna e/o montaggio degli arredi i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accettati dalla Stazione appaltante: in tal caso, la comunicazione dell'evento deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro 5 (cinque) giorni dal suo verificarsi.
4. Tutte le spese relative al trasporto, all'installazione e allo smaltimento degli imballaggi sono a carico dell'Appaltatore. La consegna si intende completata quando tutti gli arredi siano stati consegnati e installati e quando siano state realizzate tutte le prestazioni complementari. Di tale adempimento sarà redatto idoneo Verbale sottoscritto dal RUP e dal Rappresentante dell'Appaltatore.
5. Tutte le prestazioni per la posa in opera degli arredi e dei complementi d'arredo oggetto della fornitura saranno eseguiti "a regola d'arte", secondo il Progetto di Appalto e il Progetto Costruttivo, nonché secondo le prescrizioni che, in corso di esecuzione delle prestazioni stesse, verranno impartite dal referente della Stazione Appaltante.

Art. 20 - Sospensioni

1. Si applica quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare dai commi 1-2-3-4-6-7 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
2. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto redige, supportato dall'esecutore o suo rappresentante legale, il verbale di sospensione, che verrà poi inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
3. La sospensione e' disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP

dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Ove successivamente all'inizio dell'esecuzione del contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore e' tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle forniture non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
5. Qualora la sospensione, o le sospensioni, superino un quanto del tempo contrattuale o comunque quando superino sei mesi complessivi, il RUP dà tempestiva comunicazione all'ANAC. Quando ricorre tale situazione, l'esecutore puo' chiedere la risoluzione del contratto senza indennita'; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
6. Salvo quanto previsto del comma precedente, per la sospensione dell'esecuzione del contratto, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Fanno eccezione le sospensioni totali o parziali dell'esecuzione del contratto disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, per cui l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
7. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dell'esecuzione del contratto sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione del contratto, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita'.
8. La sospensione puo', altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita' o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, dandone ordine contemporaneamente al D.L. ed all'appaltatore. Lo stesso RUP emette l'ordine di ripresa qualora vengano a cessare le cause che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto comunicandolo al D.L. ed all'appaltatore.

Art. 21 - Proroghe

1. Si applica quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare il comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'esecutore, qualora per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare la fornitura nel termine fissato, puo' richiedere con domanda motivata le proroghe.
3. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
4. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
5. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilita' della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

Art. 22 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle forniture, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione delle forniture viene applicata una penale pari allo **1,00 (uno virgola zerozero)** per mille dell'importo contrattuale.
2. L'ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.
3. Se tale limite viene superato, il Responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene deliberato dalla stazione appaltante.

4. La penale relativa all'ultimazione dell'appalto verrà detratta dal Conto Finale.
5. L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione del contratto oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione appaltante le relative spese di assistenza e sottostare all'addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi, anche in correlazione ai mancati introiti derivanti dal ritardo nell'avvio dell'attività commerciale prevista.

Art. 23 – Programma esecutivo delle prestazioni dell'Appaltatore.

1. Entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore predispone e consegna al Direttore dell'esecuzione un proprio programma esecutivo delle prestazioni, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni prestazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal Direttore dell'esecuzione, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il DE si sia pronunciato, il programma esecutivo delle prestazioni si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo delle prestazioni deve tener conto delle eventuali interferenze che potrebbero esserci in fase di fornitura laddove ci fossero altre ditte al lavoro nei luoghi della posa della fornitura.
2. Il programma esecutivo delle prestazioni dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione delle prestazioni e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento delle prestazioni, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dalle prestazioni intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, qualora nominato, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo delle prestazioni deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 24 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'esecuzione del contratto, della mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della ritardata ultimazione:
 1. il ritardo nell'installazione del cantiere;
 2. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal

capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;

3. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 4. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 5. le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal RUP, per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 6. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo settimanale, ai sensi dell'art. 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dell'esecuzione del contratto, della mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione della fornitura, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016 qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Si applicano altresì i commi 6, 7, 8, 9 dell'art.108 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 26 – Criteri per la misurazione e valutazione della fornitura

1. La direzione dell'esecuzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione degli arredi ed attrezzature fornite dall'appaltatore; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nell'emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. Le quantità della fornitura saranno determinate in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi e negli elaborati di progetto. Le misure saranno rilevate in contraddittorio. In caso di indicazioni contrastanti è da ritenersi valida sempre e comunque l'interpretazione più favorevole per la Stazione Appaltante.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle forniture s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare la prestazione compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per forniture, servizi e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione delle forniture a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per forniture, servizi e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione delle prestazioni appaltate secondo le regola dell'arte.

Art. 27 - Pagamenti in acconto

1. A norma del d. lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 per le parti in vigore, ed in base ai dati risultanti dai documenti contabili, sarà effettuato lo stato di avanzamento al raggiungimento di un importo non inferiore ad **€ 300.000,00 (euro trecentomila/00)**, contabilizzato, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,5% per infortuni, a cui verrà aggiunta l'IVA di legge
2. La Stazione Appaltante provvede al pagamento entro 30 giorni dall'accettazione di regolare fattura fiscale mediante emissione dell'apposito mandato. La fattura, che dovrà pervenire all'Ufficio Ragioneria della Stazione Appaltante completa dell'indicazione dell'impegno di spesa, non potrà essere accettata dalla Stazione Appaltante prima del perfezionamento della verifica di conformità e dell'attestazione di regolare esecuzione da parte delle autorità preposte per legge.
3. La decorrenza dei termini di pagamento è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della/e verifica/che tecniche, alla richiesta/presentazione/ottenimento del DURC anche degli eventuali subappaltatori, alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento ivi compreso, a titolo di esempio, la verifica della regolarità delle condizioni di subappalto, il conseguimento di nulla osta in materia di regolarità fiscale, ecc.
4. Qualora le forniture rimangano sospese per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo di cui al presente articolo.
5. I pagamenti verranno effettuati, con bonifico bancario sul c/c indicato dall'Appaltatore a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ricezione della corretta fatturazione del regolare svolgimento dei servizi richiesti, come previsto dalla normativa vigente, salvo diversa indicazione normativa, previo controllo della regolarità del servizio reso a mezzo di apposizione di visto autorizzativo al pagamento della fattura da parte del Direttore d'Esecuzione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231 del 09/10/2002 e del Regolamento di contabilità della Stazione Appaltante.
6. Il predetto termine di 30 giorni potrà essere aumentato a un massimo di 60 giorni, al verificarsi di eventi particolari o circostanze oggettive. Pertanto, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010 in materia, ancora vigenti. Ogni eventuale contestazione sulle fatture evase dovrà essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.
7. I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato "Split payment" di cui alla L. 190 del 23/12/2014 art. 1 commi da 629 a 633.
8. Si precisa che il contratto sarà soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della l. n. 136/2010 e successive modifiche circa gli obblighi di tracciabilità finanziaria. Con l'entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l'Appaltatore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del numero di CIG (codice identificativo di gara).

Art. 28 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale delle prestazioni è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con

apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di verifica di conformità di cui al comma 3.

2. Il conto finale delle prestazioni deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nella documentazione contabile, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alla ritenuta di cui all'articolo 25, comma 2, nulla ostando, è pagata dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, che è effettuata entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta emissione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'emissione del certificato di verifica di conformità della fornitura.
6. L'Appaltatore e il Direttore dell'esecuzione devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 29 - Ultimazione delle prestazioni e gratuita manutenzione

1. Al termine delle prestazioni e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, il Direttore dell'esecuzione redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro quindici giorni dalla data del certificato di ultimazione delle prestazioni il Direttore dell'esecuzione procede all'accertamento sommario della regolarità delle prestazioni eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione e fornitura che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dell'esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 44, in proporzione all'importo della parte di prestazioni che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello delle prestazioni di ripristino.
3. Fermo restando quanto previsto dal presente Capitolato in tema di garanzia ed assistenza post-vendita, dalla data del verbale di ultimazione delle prestazioni decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di verifica di conformità, da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione delle prestazioni se l'Appaltatore non ha consegnato al Direttore dell'esecuzione le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. Il Direttore dell'esecuzione non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui al presente Capitolato. La predetta riserva riguarda eventuali impianti elettrici e speciali che fossero presenti nella fornitura.

Art. 30 - Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura

1. Le forniture dovranno essere comprensive di montaggio, nonché di tutta la ferramenta ed accessori necessari, anche se non espressamente previsti in Capitolato, in modo da assicurare che siano pronti all'uso in condizioni di massima efficienza e sicurezza e idonei alle funzioni richieste. L'installazione dovrà essere eseguita, a regola d'arte,

da personale specializzato sotto la diretta responsabilità dell'Appaltatore. Lo smontaggio, la rimozione e l'allontanamento di tutti i materiali utilizzati per la posa in opera, compreso il loro smaltimento, attuando la raccolta differenziata degli stessi e privilegiando, ove possibile, l'invio a recupero dei materiali, secondo le vigenti norme in materia di rifiuti (D. lgs. 152/06 e s. m. ed i.), si intende a cura e spese della Ditta appaltatrice. I locali dovranno essere lasciati puliti e pronti per il loro utilizzo. La consegna parziale di quantitativi d'arredo non costituisce interruzione del termine di consegna: pertanto, pur avendo già consegnato una quota parte di quanto ordinato prima del termine di consegna contrattualmente stabilito, eventuali consegne oltre detto termine (esclusa l'ipotesi di ritardi per richieste della Stazione Appaltante in base ad esigenze del cantiere) costituiranno inadempienza contrattuale con applicazione, per la quota delle forniture giunte oltre il termine, delle penalità previste dal presente Capitolato.

Art. 31 - Regolarità della fornitura

1. L'accertamento della regolarità della fornitura per le tipologie ed i quantitativi ordinati e per la perfetta esecuzione a regola d'arte dell'installazione delle forniture sarà effettuato nel termine di 30 giorni dal momento della consegna e completamento delle operazioni di montaggio e installazione, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. In caso di difformità e/o imperfezioni, il DEC potrà, entro lo stesso termine:
 - chiedere l'eliminazione, senza costi aggiuntivi, delle imperfezioni riscontrate;
 - rifiutare e/o restituire la merce, chiedendone la sostituzione senza alcun compenso aggiuntivo;
 - procedere alla proposta di risoluzione del contratto ed alla richiesta dell'eventuale maggior danno subito.
3. L'Appaltatore è obbligato a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali e di finitura previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica di gara, manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione o installazione o da difetti dei materiali impiegati. Entro 10 giorni dalla data della lettera della Stazione Appaltante con cui si notificano i difetti, imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle sopra richiamate caratteristiche tecnico-prestazionali. Qualora, trascorso il citato termine, l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, la Stazione Appaltante applicherà la penale previste dal capitolato.
4. La Stazione appaltante si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, le opere necessarie ad eliminare difetti e imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituiti, addebitandone l'importo all'impresa.
5. La consegna di forniture non conformi a quanto previsto dal presente Capitolato non costituisce interruzione dei termini di consegna. Pertanto, qualora le operazioni per risolvere eventuali anomalie riscontrate si protragano oltre il termine contrattuale, si procederà all'applicazione delle relative penalità previste.
6. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata soltanto dopo l'accertamento della regolarità della fornitura.

Art. 32 - Garanzia ed assistenza post vendita

1. L'Appaltatore dovrà garantire il perfetto funzionamento degli arredi e delle attrezzature consegnate nel corso dell'esecuzione dell'appalto e conseguentemente fornire il servizio di assistenza e manutenzione post vendita per un periodo di **24 (ventiquattro) mesi** a decorrere dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità della fornitura.
2. Il servizio di manutenzione in garanzia consiste sia nella riparazione di guasti, blocchi o altri inconvenienti che dovessero verificarsi, sia nella messa a disposizione delle parti di ricambio in sostituzione di quelle malfunzionanti.
3. La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del

perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio. Gli interventi in garanzia atti ad assicurare la funzionalità del prodotto devono essere effettuati entro 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta scritta da parte dell'Amministrazione. Nel caso in cui non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza del bene, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del bene stesso o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal suddetto intervento. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte. La ditta appaltatrice inoltre garantisce l'eventuale disponibilità di pezzi di ricambio (ferramenta e parti in legno o altro materiale) per almeno 5 anni dalla data di ultimazione della fornitura.

4. Le parti di ricambio, che dovranno essere identiche alle parti sostituite, verranno fornite dall'Appaltatore senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante; le parti sostituite verranno ritirate dall'Appaltatore che ne acquisisce la proprietà.
5. L'Appaltatore dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica, ove esistenti prodotte dallo stesso costruttore.
6. Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta dal Direttore dell'esecuzione e dall'Appaltatore un'apposita "Nota di ripristino", in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuta consegna del pezzo di ricambio, nonché le prestazioni effettuate. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato dall'Appaltatore a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al contratto.
7. Le richieste di intervento verranno gestite dall'Appaltatore tramite un tecnico specializzato.
8. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini previsti dalla documentazione sopra richiamata, la stazione appaltante applicherà la penale dell'uno per mille per ogni giorno di ritardo, rivalendosi sulla polizza fideiussoria consegnata dall'appaltatore per il pagamento della rata di saldo di cui all'art. 14, lettera C), salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. Le penali si applicano ad ogni fornitura per la quale la soluzione del malfunzionamento non sia intervenuta entro il termine in parola.
10. Ove il ripristino del malfunzionamento richieda un tempo superiore a quello innanzi stabilito o comporti il trasferimento delle relative forniture in luogo diverso dai locali della stazione appaltante, l'Appaltatore, previa comunicazione al Direttore dell'esecuzione (stazione appaltante o RUP), dovrà provvedere alla sostituzione delle forniture stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al presente atto, sino al momento della sostituzione delle forniture.
11. Il ritiro delle forniture da sostituire e di quelle in loro sostituzione, nonché la consegna delle forniture in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Appaltatore con le modalità e nei termini che verranno concordati con la stazione appaltante.
12. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una fornitura comporti il mancato utilizzo di altre forniture funzionalmente collegate, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre forniture.

Art. 33 - Termini per la verifica di conformità

1. Il certificato di verifica di conformità della fornitura sarà eseguito da personale incaricato dalla Stazione Appaltante tecnicamente idoneo, ovvero da professionisti individuati dalla Stazione Appaltante in relazione allo specifico contratto.
2. Il certificato di verifica di conformità è emesso entro il termine perentorio di 180 (centottanta) giorni dalla data di redazione del Verbale di Ultimazione Fornitura; esso ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo

trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di verifica di conformità si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. I termini suddetti saranno sospesi nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell'aggiudicataria: il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle prescrizioni medesime.

3. Durante l'esecuzione delle prestazioni la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche delle prestazioni in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Il collaudo viene eseguito alla presenza di una persona incaricata dalla aggiudicataria, debitamente invitata dalla Stazione Appaltante. In caso di assenza ingiustificata dell'incaricato della aggiudicataria, il certificato di verifica di conformità fa egualmente stato contro di essa.
5. Il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, può accettare il materiale o rifiutarlo, ovvero dichiararlo rivedibile. Saranno rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni del presente Capitolato e/o alle normative di settore vigenti. L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere, entro 10 giorni solari dalla ricezione della richiesta di sostituzione, alla sostituzione stessa dei beni con altri corrispondenti ai requisiti contrattuali pattuiti.
6. L'accettazione, con presa in carico dei beni, non esonera, comunque, l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione stessa. Qualora il collaudo non risultasse positivo per una o più voci, l'Appaltatore sarà tenuta, a sua cura e spese, a rimuovere il bene giudicato non idoneo e ad approntare e consegnare nuovi arredi/complementi d'arredo sostitutivi entro il termine di 10 giorni solari precedentemente indicato.
7. La Stazione appaltante non risponde dei possibili furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale danneggiamento.
8. I collaudatori potranno sottoporre ad esame, a propria scelta, le quantità di prodotti che ritengono opportuno, senza che l'Appaltatore possa elevare contestazioni o pretese. Nell'ambito delle operazioni di collaudo potranno inoltre essere previste per ciascuna tipologia di arredo oggetto della fornitura (per un numero massimo di 3 campioni di tipologia) esami o prove a campione da effettuarsi a spese dell'impresa presso il Laboratorio centro prove del Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o presso un laboratorio indipendente ed accreditato secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO/IEC 17025, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotti esaminati si estendano a tutta la partita. I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell'impresa, alla quale vanno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative. L'Appaltatore si impegna a reintegrare a sue spese i beni deteriorati.
9. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 102 del Codice dei contratti e la disciplina in materia di collaudo contenuta nel Regolamento generale.

Art. 34 - Presa in consegna degli arredi ed attrezzature fornite

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente gli arredi ed attrezzature oggetto dell'appalto anche nelle more dell'esecuzione del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui al presente Capitolato, oppure nel diverso termine assegnato dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle forniture, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dell'esecuzione o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le forniture dopo l'ultimazione delle prestazioni, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato.

Art. 35 - Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai fini di cui al successivo comma 3; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
 - b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 4;
 - c) agli adempimenti e pagamenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 52 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice dei contratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 3, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti.

Art. 36 – Trattamento e tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione dell'appalto, ed in particolare:
 - a) l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e gli accordi locali e aziendali integrativi;

- b) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dei commi 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
 3. Ai sensi dei combinati commi 10 dell'art. 105 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui sopra, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
 4. Ai sensi del comma 11 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
 5. L'Appaltatore, i subappaltatori e cottimisti devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
 6. Inoltre, il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso la Stazione appaltante, conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria a garanzia dei debiti contrattuali dell'Appaltatore medesimo, ai sensi del comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
 7. Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione appaltante dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Art. 37 – Risoluzione del contratto

1. Ai fini della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del Codice dei contratti.
2. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno. In ogni caso, si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore, fatte salve le previsioni di cui all'art. 110 del Codice dei contratti;
 - b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o l'organo di vigilanza o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - c) qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del contratto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;
 - f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
 - g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
 - h) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;
 - i) per violazione degli oneri, obblighi e adempimenti espressamente disciplinati dal presente atto;
 - l) per la reiterazione, per almeno tre volte, della fattispecie relativa alla mancata accettazione di prestazioni secondo la disciplina del presente atto;
 - m) per il raggiungimento di una penale da ritardo di entità superiore al 10% dell'importo netto del contratto;
 - n) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'Appaltatore;
 - o) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
3. In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

Art. 38 – Recesso

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine della prestazione.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

3. In tal caso la Stazione Appaltante si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Stazione Appaltante;
 - spese sostenute dall'appaltatore.

Art. 39 – Subappalto e cessione

1. Il subappalto è consentito entro il limite del 30% dell'importo contrattuale se preventivamente ed espressamente dichiarato in sede di gara, specificando l'oggetto del subappalto. E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare anche parzialmente ad altra ditta la fornitura oggetto di appalto, senza preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante, pena la risoluzione del contratto. Si applica l'art. 105 del Codice dei contratti.
2. In caso di subappalto, l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.
3. E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'aggiudicatario, a pena di nullità, fatti salvi i casi in cui all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice dei contratti.
4. E' fatto assoluto divieto all'impresa appaltatrice di cedere, anche parzialmente, la fornitura in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 40 – Avalimento

1. E' consentito l'avvalimento nella misura e nei modi previsti dall'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 41 – Revisione prezzi

1. Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell'opera è a totale carico dell'Appaltatore. L'art.1664, comma 1 del cod.civ. non si applica all'appalto di cui al presente capitolato.

Art. 42 – Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle forniture appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette forniture e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di Legge e di Regolamento. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto, sollevando il CIPNES da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dal CIPNES a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
3. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dell'appalto tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento.
4. Le disposizioni impartite dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione appaltante e non

diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dall'avvio dell'esecuzione del contratto al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del cod.civ.

Art. 43 – Accordo bonario. Definizione delle controversie

1. Per quanto concerne l'accordo bonario si applicano le disposizioni dell'art. 205 del D.Lgs. n.50/2016.
2. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto di cui il presente capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato (Foro di Tempo Pausania).
3. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 44 – Rinuncia alla tutela possessoria

1. Nell'ipotesi di rescissione del presente contratto d'appalto l'Impresa espressamente rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che le possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove viene a realizzarsi l'opera oggetto del presente appalto. Pertanto, in caso di contestazione, se la parte committente richiede la risoluzione del contratto o ne faccia valere la cessazione, essa avrà innanzitutto la facoltà di fare sgomberare l'area di propria proprietà da mezzi d'opera e/o beni della parte appaltatrice e di ottenere la libera disponibilità dei luoghi per il proseguimento dell'appalto o l'utilizzo delle forniture oggetto dell'appalto, e solo ciò eseguito si esamineranno le poste contenziose tra i contraenti.

Art. 45 - Clausola speciale di revoca dell'affidamento

1. In considerazione dell'interesse pubblico primario derivante dalla necessità di conseguire la pronta ultimazione e messa in esercizio, per la prossima stagione turistica (giugno-ottobre 2019), degli arredi ed attrezzature oggetto dell'appalto, la Stazione Appaltante provvederà con ogni consentita sollecitudine, all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo periodo del d.lgs. 50/2016. La mancata sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante, comporterà l'immediata revoca dell'aggiudicazione e la conseguente escussione della cauzione provvisoria allegata all'offerta. Comporterà la revoca dell'aggiudicazione per fatto e colpa dell'affidatario e l'incameramento della cauzione provvisoria anche il mancato puntuale effettivo inizio delle prestazioni da parte del soggetto affidatario dell'appalto decorsi tre giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Art. 46 - Prezzi

1. Le forniture e tutte le prestazioni oggetto dell'appalto saranno liquidate "a misura".
2. L'importo complessivo dell'appalto, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro titolo esemplificativo:
 - a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
 - b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze;
 - c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;
 - d) tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare l'appalto eseguito a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli

oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo;

e) tutti gli oneri per la sicurezza previsti dal D.Lgs 81/08 e per quanto applicabili gli oneri di cui al D.L. 05.02.1997 n° 22.

3. La fornitura, sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, s'intende accettata dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabile durante tutto il periodo contrattuale ed indipendentemente da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di varianti tecniche.
4. Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 47 - Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione delle prestazioni e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da Euro 51,00 ad Euro 516,00.

Art. 48 - Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 80 di base e 120 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Art. 49 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 50 - Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni, la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali,

degli interessi di cui agli articoli 28, commi 2 e 5, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 28, comma 4.

2. Con riferimento a tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) i pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui a pagina 1 del presente Capitolato speciale.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontrattenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 51 - Clausole anticorruzione e doveri comportamentali

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
2. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R..

3. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000:
4. che non sussistono rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'Ente.

Art. 52 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione delle prestazioni;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

Art. 53 - Trattamento dati personali

1. Le parti contrattuali dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del contratto, le informazioni di cui all'articolo 13, del D.Lgs. n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Per quanto riguarda la Stazione appaltante, come rappresentata nel contratto, è il titolare del trattamento dei dati personali e tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge. La trasmissione dei dati dall'Appaltatore alla stazione appaltante avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
3. Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito del contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 54 - Criteri ambientali minimi

1. Tutti i materiali e i prodotti forniti devono rispondere ai requisiti previsti dai Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11/01/2017 ("Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili") e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente all'Allegato "Criteri Ambientali Minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni".
2. Per le verifiche e le certificazioni da produrre a riprova di tali requisiti si rimanda alla normativa vigente di cui sopra.